



CITTÀ DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Ordinanza N. 83
Data di registrazione 11/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000, DIVIETO DI CONSUMO ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO NELLE SEGUENTI LOCALITA': PARANTORO, SANTA MARIA LA CASTAGNA, COMMICELLI E CALDOPIANO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con nota acquisita al Prot. 17023/2026 l'ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione - comunicava i risultati analitici di non conformità, per presenza conta batteri coliformi, ai parametri stabiliti dal D. LGS. 18/2023, dei campioni di acqua di cui ai seguenti punti di prelievo:
 - F.P. Frazione Parantoro Via Madonnella (n. reg. ARPACAL 4013);
 - F.P. Frazione S.M. La Castagna (n. reg. ARPACAL 4014);
 - F.P. frazione Commicelli (n. reg. ARPACAL 4015);
 - F.P. Caldopiano (n. reg. ARPACAL 4016);
- le aree territoriali interessate dalla predetta comunicazione sono: **Parantoro, Santa Maria La Castagna, Commicelli, Caldopiano;**

CONSIDERATO CHE

l'Ente si è immediatamente attivato per ripristinare la qualità delle acque interessate dalla contaminazione;

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede in particolare che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO CHE, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto non necessita di comunicazione di avvio del procedimento

IL SINDACO

Richiamato il D. Lgs. N.18/2023 di Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (23G00025)

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Considerata la necessità di emettere la presente ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile ed alimentare, al fine di salvaguardare la salute e pubblica ed evitare conseguenze alle persone, fino al ripristino delle condizioni di conformità, esitate da nuove analisi cliniche

ORDINA:

al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, il divieto di utilizzo dell'acqua per gli usi idro potabili limitatamente alle utenze ubicate in **Parantoro, Santa Maria La Castagna, Commicelli, Caldopiano**, di questo Comune, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte Ente all'esito di nuove analisi cliniche di conformità.

IMPEGNA

L'Ufficio Tecnico dell'Ente a monitorare, in collaborazione con l'ASP di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione, lo stato di inquinamento dell'acqua distribuita nelle località suddette

STABILISCE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Montalto Uffugo e venga notificata a:

- Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Cosenza all'indirizzo pec: protocollo@pec.asp.cosenza.it
- al Prefetto di Cosenza all'indirizzo pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e al controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, li 11/9/2026

Sindaco
BIAGIO ANTONIO FARAGALLI /
ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.